

Roma rinasce dall'inclusione e dai diritti

# USCIRE DAL GHETTO

Rapporto attività legale, sanitaria e di orientamento lavorativo  
svolte nello stabile occupato di via di Vannina 78



*Hanno partecipato alla stesura del testo:*

Alterego-Fabbrica dei Diritti  
A Buon Diritto Onlus  
MEDU-Medici per i Diritti Umani  
BE Free  
WILPF

Copertina di Tatiana Simmi  
Impaginazione Fiamma Brighi/Maria Vittoria Bulzomì

*La stesura è terminata il 16 aprile 2018*

# INTRODUZIONE

## LE OCCUPAZIONI DI VIA DI VANNINA 74 E 78

L'edificio occupato di via di Vannina 78, sgomberato dalle forze dell'ordine il 21 marzo 2018, rappresenta l'emblema delle gravi e irrisolte criticità del sistema italiano di accoglienza ed inclusione sociale dei migranti.

Più di cento persone, tutti cittadini extracomunitari e nella maggior parte dei casi legalmente soggiornanti, si erano stabilite in quel luogo a partire dal 2014. Questo vero e proprio ghetto è nato e si è sviluppato nell'indifferenza delle istituzioni, dando rifugio ai migranti in cerca di un riparo. Non è un caso che queste persone abbiano trovato sistemazione in degli edifici dismessi a via di Vannina, una stradina sterrata alle spalle di via Tiburtina, all'estrema periferia di Roma in zona Tor Cervara, vicina alla Questura - Ufficio Immigrazione sita in via Patini e a diverse strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Un luogo marginale e isolato, costeggiato da capannoni industriali, sale con slot-machine e compro-oro, con una forte presenza della criminalità organizzata, come testimonia l'operazione antimafia Babylonia che, il 23 giugno del 2017, ha portato al sequestro di numerose attività commerciali proprio nei pressi di quella zona. Solamente a giugno 2017, quando sia il civico 74 che il 78, a quei tempi entrambi occupati da circa cinquecento persone, furono sottoposti a una violenta operazione di sgombero, qualche riflettore si è acceso per mostrare un lato volutamente nascosto e dimenticato di Roma.

L'immobile al civico 74 era occupato da circa duecento persone, la maggior parte extracomunitarie, che avevano creato al suo interno una baraccopoli: al piano terra del capannone industriale gli occupanti avevano costruito delle baracche in legno, in assenza di luce, acqua e di servizi igienici. Le condizioni di vita risultavano pertanto estremamente precarie.



L'immobile di via di Vannina 74 subito dopo lo sgombero dell'8 giugno •Foto: Alterego - Fabbrica dei Diritti



La baraccopoli di via di Vannina 74 •Foto: Alterego - Fabbrica dei Diritti

In seguito allo sgombero dell'8 giugno 2017 l'edificio è rientrato in possesso della proprietà. La maggior parte delle persone cacciate dal civico 74, nelle ore successive allo sgombero, si era spostata nell'edificio adiacente in via di Vannina 78 che, tuttavia, il 12 giugno 2017 è stato sgomberato a sua volta, costringendo le persone presenti ad accamparsi per strada.



Accampamenti per strada degli ex occupanti, in seguito agli sgomberi dell'8 e del 12 giugno

•Foto: *Alterego - Fabbrica dei Diritti*

Pur non avendo avuto la stessa risonanza dello sgombero di via Curtatone dell'agosto 2017, quello di via di Vannina 78 è stato caratterizzato da momenti di violenza.

Medici Senza Frontiere (MSF), intervenuta sul posto il 21 luglio 2017, ha riscontrato sette casi con esiti da trauma tutti, secondo le dichiarazioni degli interessati, da riferirsi alle modalità dello sgombero. In particolare MSF evidenzia come quattro persone abbiano fatto ricorso alle cure dei vicini presidi ospedalieri: una con frattura alla parete orbitale e al setto nasale, una con una contusione alla testa ed alla schiena e ferite al braccio sinistro; una con una contusione ad una gamba su pregressa frattura alla tibia; l'ultima con una contusione all'articolazione metatarso-falangea. Il caso sicuramente più grave, a riguardo, è quello di un rifugiato gambiano che, a seguito di una manganellata della polizia, ha perso in maniera permanente la vista dall'occhio destro.



Foto del rifugiato gambiano colpito all'occhio destro da una manganellata della polizia

•Foto: *Danilo Balducci*

Entrambi gli sgomberi sono stati effettuati senza alcun preavviso e senza la presenza della Sala Operativa Sociale (SOS). Ma se il numero 74 è effettivamente rientrato in possesso della proprietà, il civico 78 è stato nuovamente occupato.




Lo stabile di via di Vannina 78 pochi giorni dopo essere stato rioccupato \*Foto: Alterego - Fabbrica dei Diritti

Da quel momento, diverse associazioni si sono mobilitate per fornire un supporto di emergenza alle persone presenti nella struttura, cercando allo stesso tempo di comprendere i motivi dell'isolamento e di individuare soluzioni strutturali e dignitose per quante più persone possibile.

A Buon Diritto, Alterego – Fabbrica dei diritti e BeFree hanno curato la parte legale. Intersos e Medici per i diritti umani (MEDU) hanno fornito assistenza e orientamento socio – sanitario. Women's International league for peace and freedom (WILPF) ha orientato e avviato alcuni occupanti al mondo del lavoro.

Tutti i servizi sono stati offerti all'esterno dell'immobile, salvo in alcuni casi eccezionali. Questo perché, anche se solo simbolicamente, ogni associazione ha voluto dimostrare che la soluzione a qualsiasi problema potesse trovarsi all'esterno dell'edificio, e quindi fuori dall'isolamento in cui erano stati confinati gli occupanti.

## LE PERSONE PRESENTI IN VIA VANNINA 78



Uno dei capannoni principali di via di Vannina 78 •Foto: Daniele Napolitano

Non è stato possibile effettuare un censimento preciso delle persone dimoranti a via di Vannina 78, a causa della differente affluenza per ciascun tipo di servizio. Inoltre, la composizione e il numero delle persone assistite nel corso del tempo hanno subito inevitabilmente dei cambiamenti.

A giugno dello scorso anno erano presenti a via di Vannina 78 circa trecento persone, tra cui famiglie con minori che successivamente si sono spostate in altri Paesi europei o in altre occupazioni.

Diversi erano anche i neomaggiorenni che, terminata l'accoglienza presso le case famiglia al compimento del diciottesimo anno di età, non avevano avuto altra alternativa se non quella di trovare un riparo in quell'edificio fatiscente.

Negli ultimi cinque mesi, gli ex occupanti erano tra i novantadue e i centoundici. La quasi totalità della popolazione residente era composta da uomini. Le donne presenti e censite sono state cinque, in alcuni casi sospette vittime di tratta ai fini dello sfruttamento della prostituzione. Le età registrate andavano tra i diciotto e i trenta anni.

Le nazionalità più rappresentative sono state: Congo, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.

## LE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DELL'IMMOBILE



Un occupante di via di Vannina 78 intento a lavare i piatti •Foto: Daniele Napolitano

Le condizioni igienico-sanitarie di tutti e tre i piani dell'immobile erano fortemente precarie: infestazioni di ratti, cumuli di spazzatura e mancanza di servizi igienici adeguati, con sole cinque cabine di legno, costruite dai residenti e adibite a bagni.

La corrente era fornita da generatori e il gas da bombole, senza alcuna protezione. L'acqua veniva acquistata autonomamente o prelevata dalla tubatura che passa dal civico 74 e 78, raccolta in bottiglie o taniche, e utilizzata per lavarsi o cucinare. Inoltre, l'intera struttura era pericolante, con presenza di amianto sul tetto.



Il secondo piano di via Vannina 78 •Foto: Angela Caponetto

# LE CAUSE DELL'ISOLAMENTO



Un occupante di via di Vannina 78 nel secondo piano dell'edificio •Foto: Danilo Balducci

Le cause che hanno spinto queste persone a dover dimorare in condizioni indegne e inadeguate sono principalmente due.

## SISTEMA DI ACCOGLIENZA INEFFICACE

La prima consiste in un percorso di accoglienza e inclusione sociale inefficace. Cinquantacinque persone sulle novantadue che si sono rivolte ad A Buon Diritto e Alterego - Fabbrica dei diritti hanno dichiarato di aver beneficiato dell'accoglienza in diverse strutture: Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), Centri di accoglienza straordinaria (CAS) e Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Le località dell'accoglienza, su un campione di quarantotto occupanti censiti dalla WILPF, erano così divise: Lazio (ventisette), Sicilia (sette), Sardegna (quattro), Toscana (tre), Emilia Romagna (uno), Friuli (uno), Lombardia

(uno), Molise (uno), Piemonte (uno), Puglia (uno) e Umbria (uno). Di questi, sette non hanno frequentato corsi di lingua italiana, tredici hanno fatto solo l'alfabetizzazione, quattordici hanno frequentato lezioni di livello A1, nove hanno frequentato lezioni di livello A2 e cinque hanno ottenuto il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Soltanto dieci persone hanno partecipato a un corso di formazione professionale e quattro richiedenti asilo accolti in centri SPRAR hanno svolto un tirocinio formativo durante la permanenza nei centri.

Questi dati delineano un quadro molto chiaro del percorso di accoglienza degli ex occupanti: disomogeneità delle esperienze, poca attenzione all'insegnamento della lingua italiana, uno dei principali strumenti per l'inclusione sociale, e carenza di attività volte all'inserimento lavorativo, altro aspetto cruciale per garantire l'autonomia. Di conseguenza, molti degli abitanti di via di Vannina hanno terminato il loro periodo di accoglienza senza risorse per poter proseguire in autonomia e dignitosamente il loro radicamento nel tessuto sociale italiano.

È anche per questo motivo che situazioni di marginalità sociale nascono e prosperano in Italia.

## IL PROBLEMA DELLA RESIDENZA

Il secondo motivo che ha spinto uomini e donne a vivere nel ghetto di via di Vannina è il mancato rinnovo dei permessi di soggiorno, a vario titolo, a causa della richiesta della Questura di Roma - Ufficio immigrazione di fornire un indirizzo di residenza.

Bisogna osservare che il Testo unico sull'immigrazione (TUI), in materia di iscrizioni e variazioni anagrafiche, impone agli stranieri le stesse condizioni dei cittadini italiani. Pertanto, la residenza, che è il luogo dove un soggetto dimora abitualmente, può essere pacificamente dichiarata tramite autocertificazione e tale dichiarazione deve essere accettata dalle amministrazioni statali che, in caso di anomalie o dichiarazioni mendaci, possono provvedere a controlli ed eventualmente all'irrogazione di una sanzione.

La residenza è un diritto fondamentale per l'individuo, poiché è strumentale all'esercizio di ulteriori diritti: ad esempio, è indispensabile per beneficiare dei servizi sociali, per l'iscrizione al Sistema sanitario nazionale (SSN) e per la registrazione presso i Centri per l'impiego (CPI).

Un cittadino extracomunitario per poter chiedere l'iscrizione anagrafica in un Comune, e quindi averne la residenza, necessita di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Nel caso in cui non abbia la disponibilità di un immobile di proprietà o in locazione o in comodato d'uso, l'iscrizione è richiesta in un apposito registro per i senza fissa dimora, a cui viene assegnato un indirizzo di residenza virtuale che a Roma, ad esempio, prende il nome di "via Modesta Valenti".

Con la delibera 31/2017, la giunta Capitolina ha deciso di affidare la procedura di iscrizione a via Modesta Valenti ai singoli Municipi. In precedenza, tale attività era esercitata da associazioni del privato sociale, ma l'amministrazione ha ritenuto opportuno avocare a sé questo servizio. Chiaramente, per poter richiedere l'iscrizione anagrafica è necessario dimostrare la regolarità del soggiorno. La procedura istituita dalla delibera, ormai in vigore da più di un anno, però si è dimostrata più complessa e lunga del previsto.

Infatti, un cittadino extracomunitario che voglia fare richiesta di iscrizione anagrafica ha due possibilità: recarsi di persona al Municipio o prenotare un appuntamento tramite "TuPassi", un sistema telematico di prenotazione per i servizi della Pubblica Amministrazione.

Nel primo caso, i tempi di attesa stimati sono di almeno due mesi. Nel secondo caso, invece, almeno quattro mesi. In entrambi le ipotesi, dopo la presa in carico da parte degli assistenti sociali, questi ultimi inoltreranno la richiesta all'ufficio anagrafe. Dunque, il termine minimo per avere una residenza in via Modesta Valenti risulta essere mediamente tra i tre ed i cinque mesi.

La questione della residenza per i senza fissa dimora ha rappresentato sicuramente il principale ostacolo per tutte le associazioni impegnate a via di Vannina 78.

A causa della procedura istituita per il suo rilascio e alle richieste pretestuose della Questura di Roma - Ufficio immigrazione, tanti cittadini stranieri, anche se regolarmente presenti in Italia, hanno dovuto rinunciare a diritti fondamentali e necessari, aggravando la loro condizione di emarginazione. Senza la possibilità di ottenere materialmente un permesso di soggiorno, di poter beneficiare legittimamente delle cure a spese dello Stato in maniera strutturale e non solo per cure emergenziali e temporanee, e di cercare lavoro, la loro dignità di essere umani è stata completamente svilita, nel silenzio più totale delle istituzioni.

Il presente lavoro rappresenta un breve bilancio delle attività delle associazioni presenti nel ghetto di via di Vannina, ma vuole anche essere una denuncia contro una politica di esclusione e marginalizzazione degli stranieri e degli ultimi, i cui diritti oggi sono troppo facilmente sacrificabili in nome della presunta “sicurezza” e del “decoro urbano”.

# SPORTELLO LEGALE

L'attività di orientamento legale e presa in carico si è svolta a cadenza settimanale. Le persone censite da A Buon Diritto e Alterego - Fabbrica dei Diritti sono state 92, differenti sono state le situazioni giuridiche riscontrate, alcune delle quali vanno intese come sovrapposte.

Status Giuridico	Numero
Richiedenti asilo prima istanza	4
“Ricorrenti”	29
Titolari di permesso di soggiorno	36
Destinatari di decreto di espulsione	7
Destinatari di provvedimenti penali	12
“Dublinari”	3
Donne vittime di tratta di esseri umani e di violenza domestica	3
Non precisato	3

Tra le persone incontrate: quattro sono richiedenti asilo prima istanza; ventinove sono richiedenti asilo, a cui diverse Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti in Italia non avevano riconosciuto nessuna forma di protezione e che hanno presentato ricorso al Tribunale Ordinario: i cosiddetti “ricorrenti”; sette hanno ricevuto un decreto di espulsione; dodici presentano problemi di rilievo penale: divieto di dimora a Roma o in altra provincia, obbligo di firma, o destinatari di una pena detentiva ma sospesa.

Inoltre trentasei sono i titolari di permesso di soggiorno, di cui ventuno hanno problemi nel rinnovo dei documenti, nel rilascio del titolo di viaggio (un documento equipollente al passaporto), nel chiedere un duplicato di un permesso di soggiorno o anche nella richiesta per la domanda di asilo, a causa della richiesta della residenza.

Quindici ex occupanti, titolari di permesso di soggiorno, hanno chiesto di essere assistiti per altre questioni: iscrizione a scuole di italiano per stranieri,

ricerca di un lavoro e accesso al programma di rimpatrio volontario assistito. Le restanti cinque persone che si sono rivolte alle due associazioni non sono state in grado di descrivere i problemi della propria situazione o non si sono presentate agli appuntamenti successivi. Infine, un ragazzo è in attesa di presentare una seconda domanda di protezione, a seguito del diniego della precedente, anche a causa della cattiva assistenza del legale che lo aveva seguito.

## **I RICHIEDENTI ASILO: OSTACOLI NELL'ACCESSO ALLA PROCEDURA**

I quattro richiedenti prima istanza assistiti hanno tutti riscontrato problemi nella verbalizzazione delle domanda di protezione internazionale. Bisogna ricordare infatti che, dopo aver manifestato la volontà di chiedere asilo, il richiedente si sottopone alla procedura di fotosegnalamento e alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

Successivamente, il richiedente deve recarsi nuovamente in Questura - Ufficio Immigrazione per compilare il modulo C3, che contiene informazioni generali sulla sua situazione personale, ai fini dell'audizione in Commissione Territoriale. In questa stessa fase, la Questura - Ufficio Immigrazione deve rilasciare il permesso di soggiorno temporaneo, della durata di sei mesi, comprensivo del codice fiscale alfanumerico provvisorio.

Secondo la legge, dopo sessanta giorni il richiedente può svolgere regolarmente attività lavorativa.

Nonostante la normativa preveda la piena validità di una semplice dichiarazione domicilio quale requisito per procedere alla verbalizzazione della domanda, la Questura di Roma - Ufficio Immigrazione da alcuni mesi richiede il certificato di residenza agli applicanti che si trovano al di fuori del circuito dell'accoglienza o che non possono usufruire legalmente di un immobile.

Questa richiesta è una contraddizione in termini: si ricorda come la procedura di esame della domanda di asilo non debba soggiacere ad alcun requisito di regolarità di domiciliazione, residenza o soggiorno. Al limite, solo in se-

guito al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo può essere avviata la procedura di iscrizione al registro anagrafico con la residenza virtuale per i senza fissa dimora. Alle difficoltà di adempiere a questa richiesta, si aggiunge la totale arbitrarietà della procedura stessa, che viene avanzata secondo tempi e modalità incostanti e discontinui.

Gli ostacoli e le arbitrarietà descritte contribuiscono sensibilmente a disorientare e scoraggiare i richiedenti asilo che in alcuni casi finiscono con l'abbandonare la procedura.

## I RICORRENTI

I cosiddetti “ricorrenti” sono richiedenti asilo che in seguito al diniego della Commissione Territoriale hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale e sono in attesa della sentenza da parte di un giudice.

I ventinove “ricorrenti” assistiti in via di Vannina hanno riscontrato delle complicazioni nel rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo. Si tenga presente, infatti, che una volta notificata la decisione della Commissione Territoriale, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Ordinario e, successivamente, anche per Cassazione. Salvo ipotesi tassative ed eccezionali, in cui deve essere presentata apposita richiesta, la presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Durante tutto questo iter, quindi, il diretto interessato per legge è legittimato a soggiornare sul territorio nazionale e ha diritto ad avere materialmente un titolo di soggiorno semestrale e rinnovabile fino alla decisione definitiva (scadenza dei termini per l'impugnazione o pronuncia della Corte di Cassazione).

I ricorrenti non sono in nessun modo irregolari, se hanno beneficiato della sospensiva automatica o su richiesta di parte. Secondo la normativa, il richiedente deve comunicare il proprio domicilio alla Questura - Ufficio Immigrazione competente per il luogo di dimora, anche tramite autocertificazione, come detto prima, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Non sono quindi previsti ulteriori requisiti.

La Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, tuttavia, considera imprescindibile il certificato di residenza. Ma mentre per i richiedenti che hanno fatto domanda a Roma in alcuni casi l'autocertificazione è ritenuta valida, anche se non sempre, per i richiedenti che hanno avviato la procedura in altre Questure o Tribunali italiani, ma che dimorano a Roma, la residenza è sicuramente un ostacolo insormontabile.

Questo perché, non avendo spesso un documento valido ed essendo senza fissa dimora, risulta loro impossibile anche richiedere la residenza Via Modesta Valenti presso i Municipi del Comune. Oppure, a causa dei tempi lunghi della burocrazia municipale, rischiano che il loro titolo di soggiorno scada nelle more della procedura.

Bisogna segnalare inoltre come per i richiedenti che hanno la procedura avviata in altre Questure o Tribunali italiani, l'Ufficio Immigrazione di Roma non solo richieda la residenza ma, in alcuni casi da noi riscontrati, non accetta la residenza fittizia di "Via Modesta Valenti", anche quando il ricorrente sia stato preventivamente cancellato dal registro della popolazione residente del Comune in cui aveva beneficiato dell'accoglienza.

Posto, dunque, che le Questure non possono richiedere per il rinnovo di un permesso di soggiorno temporaneo la residenza, quest'ultima in ogni caso rappresenta un diritto soggettivo che deve essere concesso anche se la persona si trova in uno stato di precarietà alloggiativa.

Non a caso, sono state istituite le residenze fittizie per le persone senza fissa dimora che hanno la medesima portata e valore delle residenze "normali". Inoltre bisogna tener conto del fatto che l'art. 26 della Convenzione di Ginevra del 1951 prevede che "ciascuno Stato contraente conceda ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul territorio il diritto di scegliersi il loro luogo di residenza" e l'art. 6 del TUI precisa che "le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani".

Questo orientamento della Questura desta numerose perplessità sulla sua legittimità. È necessario altresì ricordare che proprio su questa prassi è già intervenuto il Ministero dell'Interno con la circolare del 18 maggio 2015, che ha ricordato

alla Questura di Roma - Ufficio Immigrazione che il permesso di soggiorno è il presupposto per ottenere la residenza e non il contrario, e che l'assenza di iscrizione anagrafica non è rilevante ai fini del rinnovo.

Considerando quindi la prassi difforme della Questura di Roma e il malfunzionamento nella procedura di iscrizione al registro della popolazione residente, tutti i ricorrenti ex occupanti di via di Vannina, regolarmente presenti in Italia, versano in una condizione di irregolarità di fatto e di marginalità sociale a causa dell'arbitrarietà delle richieste delle istituzioni.

## **I TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO**

Ventuno persone, regolarmente soggiornanti in Italia in quanto titolari di un permesso di soggiorno a vario titolo (asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, lavoro subordinato o autonomo), in seguito a eventi fortuiti, come smarrimento o furto del documento stesso, oppure successivamente a trasferimento da altra città, non sono riusciti a rinnovare o ottenere il duplicato del documento, a causa della richiesta della residenza.

Questo ha comportato anche l'impossibilità, per ulteriori quindici persone con permesso di soggiorno in corso di validità di richiedere o rinnovare il titolo di viaggio (un documento equipollente al passaporto, rilasciato dalle autorità italiane a chi non può rivolgersi all'ambasciata del paese di origine) o la tessera sanitaria. Mentre per altri ha causato l'interruzione di un regolare rapporto di lavoro o l'attività di ricerca di un'occupazione.

## **I SOGGETTI DESTINATARI DI DECRETI DI ESPULSIONE**

Il numero dei destinatari di un provvedimento di espulsione presenti a via di Vannina e incontrati dalle associazioni ivi operanti è esiguo. In seguito alle operazioni di sgombero e identificazione degli occupanti, a quattro persone sono stati notificati decreti di espulsione.

Giova ricordare che il TUI recepisce all'art. 19 il principio di “non refoulement”, mutuato dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, da estendersi a qualsiasi cittadino extracomunitario.

Le legge, infatti, impone che non possano essere espulsi quei cittadini che correrebbero il rischio di subire “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.

Dalla motivazione dei decreti esaminati, non risulta che sia stato compiuto alcun esame nel merito circa il concreto rischio per il singolo cittadino di essere sottoposto a persecuzioni, come sopra richiamate.

## I SOGGETTI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI PENALI

Dodici migranti presentano problemi di rilievo penale: divieto di dimora a Roma o in altra provincia, obbligo di firma, o destinatari di una pena detentiva ma sospesa, per la quasi totalità a causa di reati di detenzione di sostanze stupefacenti e/o c.d. “piccolo spaccio”.

Tutti i ragazzi di via di Vannina destinatari dei provvedimenti penali suddetti ignoravano il contenuto della misura cautelare o della pena detentiva a loro carico, a causa di una mancata traduzione del provvedimento; dell'assenza di interpreti nella fase iniziale del procedimento; di difficili comunicazioni con i propri legali, nella maggior parte dei casi nominati d'ufficio.

## LE DONNE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI E DI VIOLENZA DOMESTICA

La cooperativa BeFree, specializzata in tutela delle donne vittime di tratta di esseri umani e violenza domestica, e del loro inserimento in percorsi di regolarizzazione del soggiorno e fuoriuscita da violenza e sfruttamento, è

intervenuta tre volte, su segnalazione delle altre associazioni, per tutelare casi individuali estremamente vulnerabili.

Una donna vittima di violenza domestica da parte del compagno ha ricevuto supporto nel trovare un alloggio dignitoso e alternativo, anche grazie alla SOS, appositamente contattata.

Una giovane donna di nazionalità nigeriana, dopo aver dichiarato apertamente agli operatori legali la sua condizione di vittima di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, è stata accolta in una delle strutture protette gestite da BeFree. Dopo un periodo di ambientamento, ha presentato domanda di asilo e ha trovato il coraggio di presentare querela contro i suoi sfruttatori. È in attesa della decisione della Commissione Territoriale e sta proseguendo con profitto il suo percorso di inclusione sociale, frequentando la scuola di italiano e imparando a compilare il curriculum vitae, nella speranza di trovare un lavoro regolare.

Infine, una terza donna nigeriana, residente a via di Vannina con il compagno, pochi giorni prima dello sgombero ha rivelato di essere anch'essa vittima di tratta.

Dopo un primo colloquio, gli operatori di A Buon Diritto, Alterego - Fabbrica dei diritti e BeFree la hanno aiutata ad avviare le pratiche per la domanda di protezione internazionale. Inoltre, dopo aver allertato la SOS, le è stato trovato alloggio in una struttura comunale, anche se a causa della sua vulnerabilità necessiterebbe di un'accoglienza in un centro più idoneo alla sua condizione.

# SPORTELLO SOCIO-SANITARIO

La clinica mobile di MEDU ha realizzato da ottobre 2017 a febbraio 2018 centoquarantotto visite a novantadue pazienti. Il team di Intersos ha effettuato duecento visite da luglio a dicembre 2017.

## LE PATOLOGIE RISCONTRATE

Le principali patologie riscontrate sono state: scabbia, infezioni cutanee, infezioni delle alte vie respiratorie e altre patologie polmonari, odontalgie, dolori muscolari, dolori all'apparato osteo-articolare (le persone dormivano sul pavimento), sindromi influenzali, traumi da caduta (anche a causa delle condizioni di ridotta visibilità del luogo) e disagio psichico.

I disturbi elencati sono il risultato di condizioni di vita precarie, caratterizzate di scarsa igiene, cattiva alimentazione e mancanza di prevenzione. Sono stati riportati anche casi di tortura subita nelle varie tappe del viaggio dal percorso migratorio e in Libia. Alcuni occupanti di lungo periodo hanno sviluppato dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti, con grave impatto anche sulla salute mentale.

## L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Oltre alle visite mediche e alla presa in carico delle situazioni più gravi, le associazioni hanno anche svolto attività di orientamento ai servizi socio-sanitari del Comune di Roma. Più della metà dei pazienti, infatti, ha dichiarato di non accedere ai servizi del territorio, di non essere in possesso della tessera sanitaria o di averla smarrita durante lo sgombero di giugno e di non essere a conoscenza delle modalità di accesso alle cure.

Tali indispensabili informazioni non sono state – o non sono state adeguatamente fornite – durante la permanenza nel circuito dell'accoglienza, compromettendo sia il percorso di inclusione sociale che l'accesso ai diritti basilari, quali il diritto alle cure.

Anche l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno a causa della richiesta della residenza, ha avuto un impatto decisivo sulle condizioni di salute.

La mancata iscrizione al SSN comporta infatti l'impossibilità di richiedere l'assegnazione del medico di base o del pediatra di libera scelta. La condizione di forte isolamento, inoltre, ha costretto la quasi totalità degli occupanti a trascurare la propria condizione psico-fisica, dando la priorità alla ricerca di lavoro, seppur in nero e in condizione di grave sfruttamento, pur di trarre un guadagno minimo per provvedere al proprio sostentamento o per sostenere la famiglia nel paese di origine.

Un corretto percorso di orientamento, prevenzione e cura avrebbe potuto evitare il peggioramento delle condizioni delle persone dimoranti nel ghetto e consentire ad alcune di loro di intraprendere o continuare un progetto di integrazione e autonomia.

# SPORTELLLO LAVORO

La richiesta del requisito della residenza da parte della Questura di Roma - Ufficio Immigrazione ha anche impedito, ingiustificatamente, l'accesso al mercato del lavoro regolare a numerosi occupanti di via di Vannina, costringendo persone qualificate o con una rilevante formazione scolastica, a lavorare in nero e in alcuni casi in condizioni insostenibili.

## CENSIMENTO SUI TITOLI DI STUDIO

Dai dati raccolti dalla WILPF, emerge il seguente quadro sui titoli di studio:

Titolo di studio	Numero
Laurea	1
Diploma di scuola media superiore	10
Diploma di scuola media inferiore	10
Interruzione degli studi a causa della morte di un genitore o problemi economici o conflitti armati	5
Diploma di scuola elementare	17
Partecipanti a corsi di formazione professionale	5
Apprendistato in Libia	4
Formazione informale	8

## COMPETENZE LAVORATIVE EMERSE

Quanto alle competenze lavorative, sono emersi i seguenti profili professionali: agricoltore, commesso, meccanico, saldatore, lavapiatti, cuoco, pittore, magazziniere, operaio edile, elettricista, cameriere, musicista, bigliettaio, tecnico elettronico, addetto alla sicurezza, addetto all'autolavaggio, commerciante, barbiere, ingegnere meccanico navale, capitano di marina, benzinaio, grafico in tipografia,

corriere, cassiere, receptionist d'albergo, giardiniere, addetto alle pulizie e allevatore. Tali competenze sono state acquisite tanto in Libia, quanto in Italia.

In particolare:

Paese	Principali mansioni ricoperte
LIBIA	Imbianchino, operaio edile, piastrellista, saldatore, addetto all'autolavaggio, falegname, meccanico, gommista, elettrauto, giardiniere, operaio agricolo domestico, commesso di telefonia, avicoltore e pastore.
ITALIA	Operaio agricolo addetto alla raccolta, commesso nei mercati, facchino di cucina, pittore, traslocatore, volantinatore, cameriere, giardiniere, operaio edile, aiuto-cuoco in accoglienza, elettricista, operaio in fabbrica, magazziniere, meccanico, aiuto-topografo, potatore di alberi, addetto accoglienza clienti in albergo, badante volontario e addetto alle pulizie in casa famiglia con la Croce Rossa Italiana.

## ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Le operatrici della WILPF hanno creato un notevole rapporto di fiducia, e hanno aiutato quarantotto uomini nella stesura dei propri curriculum vitae, oltre a svolgere un servizio di orientamento al lavoro e di ricerca lavoro. È stato rilevato che la quasi totalità delle persone avesse perso le speranze di trovare un impiego regolare o non avesse mai avuto notizie sui canali della ricerca del lavoro.

Grazie alla collaborazione straordinaria con i Centri di orientamento al lavoro (COL) di Vignali e Gino Giugni, con il Centro per l'impiego (CPI) di Cinecittà e con "Et Labora", ente accreditato per i tirocini nel programma "Garanzia giovani20", è stato possibile restituire ad alcune persone una piccola speranza di creare un futuro migliore.

Trentasette persone si sono recate presso il COL Vignali per effettuare la revisione di un CV, l'apposizione della foto, la creazione di un account per iscriversi al CPI di Cinecittà. Circa un terzo sono state inviate al COL Gino Giugni per l'avviamento al lavoro.

L'obbligo di avere la carta di identità o almeno un certificato di residenza come prerequisito per l'iscrizione al programma "Garanzia Giovani" ha rap-

presentato un ostacolo non indifferente, a causa delle lunghe attese necessaria, come già descritto, per ottenere dal Municipio IV la residenza indispensabile anche per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nonostante ciò, undici persone sono state iscritte al programma con opzione tirocinio di cui tre hanno ultimato un tirocinio, tre ne stanno facendo uno, quattro stanno attendendo la messa in prova e uno la stipulazione del patto di servizio.

I settori di inserimento sono quello di operatore pluriservizio nella ristorazione e di addetto alle consegne per il rifornimento dei ristoranti.

Un giovane, infine, ha frequentato un corso di programmatore Java e ne ha iniziato un altro come addetto alla sicurezza, assieme ad un altro ex occupante dello stabile.

Attività svolta	Numero
Personale aiutante nella stesura del Curriculum Vitae	48
Persone che hanno effettuato un colloquio in Centri per l'impiego	37
Persone iscritte al programma "Garanzia Giovani"	13
Persone avviate a corsi professionali	2

## ATTIVITÀ DI SCOLARIZZAZIONE

A causa della mancanza di stabilità economica e abitativa, non è stato facile indirizzare gli ex occupanti alle varie scuole di italiano presenti sul territorio.

Un giovane ragazzo senegalese è stato aiutato dalla WILPF a iscriversi al corso per conseguire la licenza media inferiore presso il Centro per l'istruzione degli adulti (CPIA) di Via Covelli e un adolescente guineano è stato iscritto al secondo anno delle medie presso l'Istituto Angelica Balabanof. Ciò ha stimolato suo padre a uscire dall'occupazione e prendere in locazione una stanza, insieme ad altri connazionali guineani, al fine di valorizzare gli sforzi del figlio e di permettergli di migliorare il suo rendimento scolastico.

# CONCLUSIONI E PROPOSTE

Alla luce dei dati emersi in seguito alle attività delle varie associazioni è possibile formulare un bilancio complessivo dell'esperienza di questi mesi e formulare delle richieste alle istituzioni competenti. Gli ex occupanti di via di Vannina sono per la maggior parte cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio nazionale, con rilevanti esperienze lavorative e grande volontà di trovare un lavoro regolare che garantisca loro piena autonomia.

Le cause principali che hanno portato queste persone a vivere in condizioni inumane sono principalmente tre:

**1 le inefficienze del sistema di accoglienza**

**2 le pratiche difformi della Questura di Roma**

**3 le difficoltà concernenti l'ottenimento della residenza**

## 1) LE INEFFICIENZE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

In questa sede non possiamo affrontare in maniera organica le inefficienze di un sistema di accoglienza istituzionale, i cui limiti sono evidenti e le cui proposte di modifica sono oggetto di un dibattito aperto tra le associazioni e le istituzioni.

Dal quadro emerso dalle rilevazioni di ogni associazioni, però, è possibile affermare che la maggior parte degli occupanti di via di Vannina ha beneficiato dell'accoglienza in una struttura per richiedenti asilo e che al momento delle dimissioni non era ancora in grado di muoversi autonomamente nel contesto italiano.

Ciò è una conseguenza, soprattutto, della poca padronanza della lingua italiana, i cui corsi non si sono rivelati inadeguati, e delle minime attività di formazione e orientamento al mondo del lavoro.

## RACCOMANDAZIONE

La legge 46/2017 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente dei richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza, ad opera del responsabile della struttura, che deve anche comunicare alle autorità competenti qualsiasi variazione della residenza. Prima, infatti, tale iscrizione era una mera facoltà e, come dimostrano le testimonianze dei migranti di via di Vannina, pochi di loro sono stati iscritti nell'apposito registro dei Comuni competenti. Pertanto, tenendo in considerazione il tema principale di questo lavoro, ribadiamo l'assoluta necessità che l'intero sistema di accoglienza si adegui a questa prescrizione. Così facendo, anche in caso di fuoriuscita dal centro di accoglienza, la cancellazione registrata dagli uffici comunali faciliterebbe una nuova iscrizione anagrafica in un altro comune o a un diverso indirizzo dello stesso (per esempio via Modesta Valenti su Roma).

Il documento di cancellazione risulta importante anche per le procedure in Questura, al fine di dimostrare la variazione della dimora abituale e quindi l'eventuale cambio di competenza da una Questura all'altra. In questo modo, qualsiasi richiedente potrà comunque beneficiare di tutti i servizi che sono stati elencati, ricevendo un'assistenza, seppur minima, che gli consenta comunque di proseguire il proprio percorso di inclusione.

Come anticipato, inoltre, risulta essenziale aprire un momento di confronto sui limiti dell'attuale sistema istituzionale di accoglienza, ponendo al centro l'omogeneità e l'innalzamento qualitativo degli standard.

## 2) LE PRATICHE DIFFORMI DELLA QUESTURA DI ROMA

Il fulcro del problema è rappresentato dalla mancanza di un titolo di soggiorno e dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.

Il permesso di soggiorno in formato tessera o cartaceo è un diritto di tutti i cittadini che legalmente risiedono in Italia e per il suo rilascio, se non diver-

samente previsto, non sono richiesti adempimenti ulteriori se non fornire la dichiarazione di domicilio o residenza.

Nel caso di richiedenti asilo, anche se ricorrenti, la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo è più veloce e snella, proprio per la situazione particolare in cui versano i richiedenti asilo.

La Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, pretendendo arbitrariamente il certificato di residenza, avanza una richiesta a nostro parere illegittima, che pone un ostacolo difficilmente superabile e che compromette di fatto l'esercizio di alcuni diritti basilari, quali lavorare, curarsi, stipulare un contratto di locazione o iscriversi a scuola, con conseguenze che possono rivelarsi drammatiche in termini di emarginazione sia fisica che sociale.

L'esperienza di via di Vannina è l'esempio lampante di come questa prassi arbitraria abbia ridotto all'invisibilità e alla marginalità centinaia di persone, ma quello di via di Vannina non è l'unico caso sul territorio Capitolino.

La Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, unica autorità competente al rilascio del titolo di soggiorno, in quanto istituzione che promuove e tutela la legalità dovrebbe contrastare qualsiasi comportamento che si collochi al di fuori di quanto prescritto dalla normativa in vigore, sia per tutelare i diritti che legittimamente spettano alle persone presenti in Italia, sia perché, contribuendo a creare le premesse per una corretta inclusione sociale, si investe anche nella sicurezza di tutti i cittadini.

## **RACCOMANDAZIONE**

La Questura di Roma - Ufficio Immigrazione dovrebbe, pertanto, recepire correttamente la circolare del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2015, ed evitare in futuro di reiterare questa richiesta che, ricordiamo, non colpisce solo i richiedenti asilo ma praticamente qualsiasi cittadino extracomunitario che legittimamente richieda il rilascio di un permesso di soggiorno a vario titolo, il suo rinnovo o un duplicato.

Tenendo sempre in considerazione che il permesso di soggiorno costituisce il presupposto per ottenere l'iscrizione anagrafica e non il contrario, una procedura corretta potrebbe essere quella contenuta nella circolare del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2006, secondo cui le Questure devono rilasciare la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda del titolo di soggiorno (il cosiddetto "cedolino"), con cui avviare le pratiche per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.

Con questa modalità, si garantirebbe allo stesso tempo e in maniera spedita il diritto dello straniero legalmente soggiornante di ricevere il permesso di soggiorno e di essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente.

Questa pratica appena descritta, pur riferendosi ai rinnovi di altri tipi di titoli di soggiorno, sembra potrebbe essere applicata anche in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta d'asilo.

### 3) LE DIFFICOLTÀ CONCERNENTI L'OTTENIMENTO DELLA RESIDENZA

La residenza non può costituire, come è stato evidenziato nel paragrafo precedente, un requisito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia l'iscrizione anagrafica costituisce il presupposto per esercitare in maniera effettiva alcuni diritti fondamentali: l'accesso all'assistenza sociale e sanitaria; la possibilità di partecipare all'assegnazione degli alloggi di residenza pubblica; la registrazione presso i centri per l'impiego.

Nello specifico, per i rifugiati, l'articolo 26 della Convenzione di Ginevra precisa che: "Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza".

La circolare del Ministero degli Interni del 18 Maggio 2015, rispetto ai casi in cui i titolari di protezione internazionale non abbiano una sistemazione alloggiativa certa, trovandosi costretti a vivere in alloggi di fortuna o per strada, evidenzia che "in tali circostanze l'iscrizione anagrafica può comunque avvenire attraverso la registrazione delle persone senza fissa dimora nel

relativo Registro nazionale, gestito da ogni Comune”. Sempre la suddetta circolare precisa che “il diritto alla residenza viene preservato nonostante la precarietà di vita della persona, essendo un diritto soggettivo. In tal caso non è necessario indicare un preciso indirizzo né procedere agli accertamenti relativi all’abitudine del domicilio perché esso è sostanzialmente oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora. Il Comune può, quindi, effettuare l’iscrizione anagrafica anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente”. A Roma dal 2002 è stata istituita quale indirizzo anagrafico convenzionale per le persone senza fissa dimora via Modesta Valenti, in memoria di un’anziana signora senzatetto morta nel 1983 a causa dell’omissione di soccorso da parte di un’ambulanza che si rifiutò di portarla in ospedale perché troppo sporca.

Già in precedenza, dal 1994, le organizzazioni del privato sociale potevano rilasciare “residenze fittizie” per i senzatetto: ciò ha però comportato la crescita di prassi illegittime con indirizzi virtuali diventati dei veri e propri “paradisi fiscali” per centinaia di aziende che lì ponevano la loro sede legale.

Nel 2015, dunque, l’allora giunta capitolina autorizzò solo cinque associazioni (Caritas, Centro Astalli, Comunità di Sant’Egidio, Casa dei Diritti Sociali, Esercito della Salvezza) all’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora presso il loro domicilio. Ciò consentiva da un lato di limitare gli effetti distorsivi che si erano verificati dal 1994 e dall’altro di continuare a garantire il celere rilascio della residenza per i senza fissa dimora.

Un giusto equilibrio tra pubblico ed organizzazioni no-profit che permetteva la reale presa in carico dei senza fissa dimora da parte di queste associazioni.

La delibera n. 31/2017 della Giunta Capitolina ha tuttavia eliminato la possibilità per queste associazioni di rilasciare “residenza convenzionale” ed ha sancito come unica procedura la presentazione dell’istanza presso il Municipio di riferimento.

Attualmente, dunque, un senzatetto per ottenere la residenza in Via Modesta Valenti presso il Municipio in cui dimora abitualmente si trova costretto a dover passare sotto il vaglio preliminare degli assistenti sociali e poi ad inoltrare la richiesta all’ufficio anagrafe.

Una procedura che sulla carta potrebbe apparire lineare ma che, in realtà, si sta rivelando un'odissea infernale per chi è costretta a subirla.

Le scriventi associazioni in questi mesi hanno assistito gli ex occupanti di via di Vannina anche nelle richieste di residenza fittizia presso il Municipio IV e hanno potuto riscontrare le problematiche legate al metodo di rilascio, che comporta un termine minimo per avere l'iscrizione anagrafica che oscilla dai tre ai cinque mesi.

Tempistiche non adeguate, che hanno minato la piena esigibilità dei diritti dei nostri assistiti. Infatti, tale sistema ha comportato in alcuni casi che il richiedente asilo vedesse scadere il proprio permesso di soggiorno temporaneo nelle more della richiesta di residenza.

Ciò ha generato un cortocircuito non di poco conto, tenendo in considerazione che da un lato si richiede un documento in corso di validità per poter avere la residenza; dall'altro, come evidenziato, la Questura di Roma - Ufficio Immigrazione non rilascia alcun cedolino a chi ha presentato istanza di rinnovo del permesso.

I nostri assistiti, dunque, si sono ritrovati in alcuni casi senza né un permesso di soggiorno né una residenza, pur avendo diritto ad entrambi. Specifichiamo, inoltre, che neanche la finalità di presa in carico dei senza fissa dimora da parte degli assistenti sociali si è, nella pratica, realizzata.

Infatti i Municipi, sovraccaricati di richieste e in carenza di personale, non sono riusciti a sviluppare quel percorso continuativo di aiuto e supporto ai senza tetto sia sul fronte dell'effettiva esigibilità del diritto di residenza sia sul piano della fuoriuscita dalle situazioni di marginalità.

La nuova procedura, dunque, ha solo dilatato i tempi di attesa per il rilascio della residenza in via Modesta Valenti, senza apportare quei benefici che nelle intenzioni della Giunta comunale dovevano costituire la ratio della riforma.

## RACCOMANDAZIONE

Le scriventi associazioni manifestano pertanto una forte preoccupazione rispetto a questa nuova procedura che colpisce duramente chi già vive situazioni di forte disagio e vulnerabilità.

Alla luce della nostra esperienza, riteniamo che, ad un anno dalla delibera 31/2017 sia necessario effettuare un bilancio rispetto ai risultati della stessa, avviando una discussione con le associazioni che si occupano del tema e la competente istituzione Capitolina per esporre le criticità emerse e individuare possibili soluzioni o procedure alternative.

# LA RISPOSTA REPRESSIVA E LA MANCANZA DI SOLUZIONI ISTITUZIONALI ALTERNATIVE



Le biciclette degli ex occupanti di via di Vannina, mezzo di trasporto principale per gli spostamenti, accatastate dopo lo sgombero del 21 marzo •Foto: A Buon Diritto

A causa delle problematiche suddette i migranti si sono trovati costretti a occupare degli edifici fatiscenti in via di Vannina e la mancanza di presa in carico da parte delle istituzioni è stato sicuramente il fattore principale che ha portato al mantenimento di tali condizioni di vita degradanti.

Infatti, bisogna evidenziare come l'unica risposta messa in campo in questi mesi sia stata solo ed esclusivamente quella repressiva.

Tanto gli sgomberi del giugno 2017 quanto quello di marzo 2018 sono avvenuti senza delineare una soluzione alternativa per le persone sgombrate. Riteniamo queste procedure illegittime alla luce della normativa vigente, infatti, l'art. 11 della legge n. 48/2017, nel dettare disposizioni in materia di

occupazioni arbitrarie di immobili, fa salva la “salvaguardia dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali”.



Materassi, mobili e valigie degli ex occupanti trasportati all'esterno dopo lo sgombero del 21 marzo

•Foto: A Buon Diritto

Inoltre la circolare del Ministero dell'Interno del 1 settembre del 2017 specifica ulteriormente le modalità applicative del suddetto art. 11 nell'attuazione degli sgomberi di occupazioni abitative, evidenziando la necessità di tenere in giusta considerazione sia i diritti dei proprietari sia i diritti degli occupati che versano in una condizione di marginalità sociale.

A riguardo, la circolare evidenzia come il Prefetto debba “pianificare le attività necessarie per eseguire gli interventi, verificando la sussistenza delle condizioni che garantiscano l'ordine pubblico, la sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica, nonché le tutele alloggiative degli aventi diritto in relazione a ciascuno degli interventi di sgombero programmati. La scala di priorità degli interessi che il Prefetto deve tenere in considerazione pone in cima i soggetti portatori di conclamate ed oggettive fragilità o che comunque ne abbiano diritto”.

Infine la suddetta circolare definisce come “imprescindibile” l'attività del Prefetto di coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali, “per la definizione della modalità di esecuzione dei provvedimenti di sgombero di immobili occupati arbitrariamente, al fine di una prioritaria analisi degli interessi in gioco nonché per una efficace e condivisa individuazione delle opportune misure da adottare”. Il quadro normativo appena delineato impone, dunque, una necessaria collaborazione interistituzionale nella definizione delle modalità

attuative di tali sgomberi per salvaguardare i diritti fondamentali delle persone sgomberate.

Appare chiaro come, in tali situazioni, il contemperamento dei diversi interessi debba portare le istituzioni a considerare prioritaria la presa in carico dei soggetti vulnerabili e la definizione di soluzioni alloggiative degne.

Tali disposizioni sono rimaste totalmente disattese negli sgomberi delle occupazioni informali di via di Vannina. In particolare riteniamo che l'ultimo intervento del 21 marzo 2018 si sia svolto con modalità non conformi alle prescrizioni presenti nella sopra citata circolare.

Infatti le scriventi associazioni, giunte sul luogo nel corso delle operazioni, hanno potuto constatare che a un'ora dallo sgombero erano presenti in via di Vannina solo un blindato dei Carabinieri, alcuni veicoli della Polizia tra cui l'unità cinofila, ma nessun operatore della SOS.



Materassi, mobili e valigie degli ex occupanti trasportati all'esterno dopo lo sgombero del 21 marzo

•Foto: A Buon Diritto

Inoltre non è stato possibile verificare le condizioni delle persone trattenute per le procedure di identificazione in Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, dove peraltro la SOS è stata presente solo un tempo estremamente limitato. Le ultime persone trattenute sono state rilasciate a notte fonda e la SOS ha trovato un posto in accoglienza solo per due di loro, un uomo e una donna segnalati per la loro particolare vulnerabilità dagli operatori delle associazioni scriventi. Il IV Municipio territorialmente competente ha dichiarato di non essere stato precedentemente informato dello sgombero e

forti dubbi sorgono rispetto a un preavviso alla Regione.

Per tale motivo, le scriventi associazioni hanno deciso di avviare una procedura di accesso agli atti per comprendere se si sia o meno verificato quel necessario coinvolgimento interistituzionale che la normativa impone.

Sicuramente non sono state predisposte misure finalizzate a garantire una tutela alloggiativa per le persone sottoposte allo sgombero del 21 marzo 2018. Infatti, la maggior parte degli occupanti sgomberati, in assenza di soluzioni alternative, è stata costretta a trovare riparo in un enorme capannone industriale in via Tiburtina 1040, sede dismessa della “Fabbrica della Penicillina”.



La struttura dismessa di via Tiburtina 1040, sede dell'ex Fabbrica della Penicillina

•Foto: Alterego - Fabbrica dei Diritti

In tale immenso edificio già vivono cinquecento persone (Fonte: MSF, secondo rapporto “Fuori Campo”), a cui si sono aggiunti circa un’ottantina di migranti sgomberati da via di Vannina. L’immobile, completamente fatiscente e pericolante, presenta delle condizioni igienico sanitarie indegne: presenza di amianto, residui chimici e di rifiuti speciali abbandonati, infestazioni di ratti, carenza di servizi igienici. Un contesto, dunque, totalmente inadatto alla presenza di qualsiasi essere umano, con pericoli gravi concernenti la salute fisica e mentale delle persone costrette a vivere in queste condizioni.



Uno dei tanti cumuli di rifiuti presenti nell'Ex Fabbrica della Penicillina

•Foto: *Alterego - Fabbrica dei Diritti*

Rispetto a tale situazione è necessaria un'immediata assunzione di responsabilità da parte di tutte le istituzioni coinvolte, per la definizione in tempi brevi di un piano di evacuazione dal capannone di via Tiburtina 1040, "ex Fabbrica della Penicillina", con la presa in carico delle persone lì presenti.

Ricordiamo, a riguardo, come nell'ambito della circolare del 1 settembre 2017 sia stata istituita una Cabina di regia presso il Ministero degli Interni, con la partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), della Conferenza dei Presidenti di Regione e dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

In tale sede si sarebbe dovuto provvedere ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche Amministrazioni inutilizzati, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura si sarebbe dovuto proporre un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, offrendo un'alternativa reale alle persone soggette a sgomberi di occupazioni. A distanza di otto mesi, tuttavia, nulla a riguardo sembra essere stato effettuato. Inoltre sempre la suddetta circolare evidenzia come il Comitato Metropolitano rappresenti la sede all'interno della quale il Prefetto possa acquisire informazioni utili, essendo il luogo nel quale far convergere le istanze delle istituzioni locali e di tutti i soggetti pubblici e privati, tra cui gli enti e le associazioni che svolgono un fondamentale ruolo sociale.

Dato lo sgombero di via di Vannina del 21 marzo 2018, avvenuto nella totale assenza delle pur minime tutele prescritte dalla normativa, ed alla luce della gravissima condizione in cui versano centinaia di persone nel capannone pericolante di via Tiburtina 1040, le associazioni scriventi chiedono:

*Di essere audite, il prima possibile, dal Comitato dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, per presentare la relazione sulle attività di monitoraggio e di assistenza svolte in questi mesi nell'occupazione di via di Vannina 78;*

*Di essere portate a conoscenza dei lavori svolti dalla Cabina di regia presso il Ministero degli Interni, al fine di comprendere se possa risultare concreta ed attuabile una soluzione alloggiativa per le persone attualmente presenti nello stabile di via Tiburtina 1040.*



**USCIRE DAL GHETTO - Rapporto attività legale, sanitaria e di orientamento lavorativo svolte nello stabile occupato di via di Vannina 78 a cura di: ALTEREGO Fabbrica dei diritti, A BUON DIRITTO, MEDU, BE Free, WILPF**

**Grafica di copertina di Tatiana Simmi  
Impaginazione di Fiamma Brighi**